

Prot.SP/97

Napoli, 22.04.2022

Oggetto: Commissariato di Sorrento – Segnalazione violazioni A.N.Q. - Risposta

**AL SIGNOR QUESTORE DI NAPOLI
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP – ROMA
ALL'UFFICIO RELAZIONI SINDACALI – QUESTURA DI NAPOLI**

Egregio Signor Questore,

in riferimento alla nota inviata da codesta Questura in data 13 aprile u.s. ed avente pari oggetto, dalla disamina della stessa corre l'obbligo fare alcune precisazioni che giocoforza smentiscono pesantemente le argomentazioni fornite dal Dirigente del Commissariato di Sorrento.

Pertanto:

1. *“In merito all'evidenziato ritardo nell'esposizione all'albo dell'ordine di servizio e della programmazione settimanale...”*, il dirigente riferisce che lo stesso è dipeso dall'attesa di indicazioni per il G20 svoltosi a Sorrento.

In merito all'evidenziato ritardo nell'esposizione all'albo dell'ordine di servizio e della programmazione settimanale, il predetto Dirigente ha rappresentato che parte del ritardo è dipeso dalla necessaria attesa di indicazioni dall'Ufficio di Gabinetto nel periodo in cui i servizi erano in continua evoluzione in quanto aveva luogo a Sorrento il G20.

In altre occasioni il ritardo è scaturito o da concomitanti impegni istituzionali del predetto Dirigente o dal blocco del sistema “PS Personale”. A tal proposito, il Dirigente ha provveduto indicando al personale della Segreteria Affari Generali del Commissariato di segnalare appositamente sulle copie della programmazione il disservizio del sistema PS .

In realtà questa **O.S. non ha assolutamente contestato gli atti relativi all'evento del “G20”** svoltosi nelle date dell'**11 e 12 ottobre**, giacché in virtù di esso si sarebbero potuti anche giustificare eventuali ritardi connessi all'organizzazione dei servizi. **Si contestano** bensì altre date, in cui l'ordine di servizio è stato palesato ai dipendenti in netto ritardo e, a titolo puramente esemplificativo, si citano le date del **mercoledì 13 ottobre 2021** (data questa in cui l'evento in parola era già terminato) dove addirittura l'ordine di servizio risulta pubblicato **alle ore 19:52** e il **martedì 30 novembre** quando è uscito alle **ore 14:41**.

Inoltre a corroborare una palese approssimazione a danno dei dipendenti, **nei giorni 6-7-8-9-10-11-12 luglio** non è stato indicato l'orario di pubblicazione sull'ordine di servizio, cosa alquanto anomala considerato che l'indicazione dello stesso è un dato che “esce in automatico”, quindi non si spiegano e comprendono le ragioni di una tale anomalia.

Sempre in ordine alle programmazioni settimanali **susseguenti al citato G20** e/o che esulano da tale evento, si contesta che le programmazioni settimanali dal 19 al 27 luglio, dal 05 all'11 luglio e dal 26 luglio al 1 agosto sono state rese note rispettivamente: alle ore 15:34 , alle ore 16:42 ed alle ore 17:02.

2. Relativamente al contestato impiego di ben 4 pomeriggi a settimana, il dirigente NON si è attenuto alle disposizioni dei moduli organizzativi inerenti alle circolari COVID19.

Per quanto concerne la contestazione da parte di codesta O.S. dell'impiego del personale del Commissariato più di 4 pomeriggi a settimana, si evidenzia che il Dirigente si è attenuto alle disposizioni emesse dal sottoscritto aventi ad oggetto " *Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19) - Adozione moduli organizzativi*", che consentivano al personale impiegato in servizi non continuativi, articolati in 6 turni settimanali, di svolgere turno pomeridiano anche per più di due volte a settimana, sì da assicurare l'alternanza della presenza in Ufficio.

Giova precisare che il "modulo organizzativo sugli orari Covid" concordato con le OO.SS. sancisce sì l'alternanza della presenza in Ufficio, ma **non per un numero ristretto di persone**, bensì per evitare che ci sia la sovrapposizione di più dipendenti nella medesima stanza ed in tutto l'Ufficio. Quindi appare assolutamente evidente che il Dirigente del Commissariato di Sorrento ha utilizzato a suo piacimento in modo del tutto arbitrario ed in spregio a quanto concordato con le **OO.SS.** il criterio dell'alternanza previsto in occasione del periodo pandemico, **contravvenendo perfino alle Sue disposizioni.** Tant'è che risulta evidente, dalla disamina degli atti, che personale appartenente al medesimo settore effettua nelle stesse giornate 4 ed a volte anche 5 pomeriggi a settimana. A conferma di ciò e del fatto che neppure Lei probabilmente ha preso visione degli atti, (affidandosi e fidandosi di quanto asserito da quel Dirigente, si evidenziano alcuni esempi dai quali è tangibile e trasparente la non reale alternanza: **l'Ufficio trattazione atti**, composto da nr 2 dipendenti, nella settimana dal 23 al 29 agosto ha effettuato, **sovrapponendoli per l'intero orario di servizio**, ben 4 pomeriggi settimanali e specificamente nelle giornate **del 25 e 26 agosto sono stati entrambi comandati con orario 14:00/20:00 .**

Si evidenzia quindi, con estrema facilità, come **non vi sia stata alternanza alcuna.**

3. Relativamente al contestato impiego di dipendenti impiegati con il turno 8/14 e 14/20 sul quadrante 23:55/07:08 esplicando così ben 37 (trentasette) ore settimanali, il dirigente riferisce di essersi avvalso dell'art. 8 comma 1 ANQ e con riferimento alla prestazione aggiuntiva dei 13 minuti.

Per la fattispecie in cui codesta O.S. lamenta che numerosi dipendenti impiegati in turni non continuativi 8/14 e 14/20 sono stati impiegati nel quadrante 23.55/07.08 effettuando 37 ore settimanali senza alcuna remunerazione per le ore eccedenti le 36 settimanali, si rammenta il disposto dell'art. 8 co.1 dell'A.N.Q., laddove è statuito che " *per il personale impiegato occasionalmente nei servizi continuativi... la prestazione aggiuntiva dei 13 minuti giornalieri, sarà utilmente contabilizzata al compimento dei 60 minuti e remunerata come lavoro straordinario nei limiti del monte ore assegnati all'Ufficio di appartenenza*".

Ci duole constatare come quel Dirigente **disconosce profondamente l'ambito applicativo del dettato normativo citato (art. 8 co1 ANQ)**, ma cosa ancor più grave è che tale argomentazione venga avallata in modo del tutto spudorato anche da Lei, che dell'ANQ dovrebbe fare il Suo pane quotidiano. L'art. 8 co 1 citato, contabilizza solo ed esclusivamente i 13 minuti, mentre nel caso di specie contestato presso il Comm.to di Sorrento, il dipendente è stato "comandato" ad effettuare un turno di **7 ore e 13 min (23.55/07.08)** che di fatto obbliga lo stesso ad effettuare **37 ore e 13 min.**

Tant'è che la norma, proprio a salvaguardia da questi abusi, ha cristallizzato solo ed esclusivamente i 13 minuti, ciò in deroga al Contratto di Lavoro che stabilisce **36 ore settimanali**.

4. Relativamente alla contestazione del mancato riposo settimanale nella connessa programmazione dal 18 al 24 ottobre, il Dirigente adduce quale motivazione la preminenza di una citazione come teste AG con avviso di assoluta indispensabilità.

Con riferimento alla circostanza dedotta da codesta O.S. concernente la mancata previsione, nella programmazione settimanale dal 18 al 24 ottobre, del riposo settimanale per un dipendente turnista, il Dirigente ha riferito che il giorno del previsto riposo secondo turnazione, il dipendente in argomento era stato comandato di servizio "a disposizione dell'A.G.", in quanto convocato quale teste causa dall'Autorità Giudiziaria con avviso di assoluta indispensabilità.

E' necessario, anche in questo caso, fare riferimento a norme elementari e che dovrebbero essere l'ABC di tutti i dipendenti ma in preminenza di tutti i **Funzionari, Dirigenti e Questori** che quei pendenti sono deputati a gestire. **L'art. 57 del D.P.R. 782/1982** stabilisce che il personale della Polizia di Stato ha diritto al riposo settimanale e non può rinunziarvi; il dettato dell'art. 58, inoltre, statuisce che la sua fruizione **deve essere programmata settimanalmente** in modo da contemperare le esigenze del servizio con quelle del personale, facendo in modo che, salvo particolari necessità operative, **sia garantito che il godimento avvenga nell'arco della settimana**.

Premessa la normativa, atteso che il dipendente quella settimana risultava comandato di servizio quale teste causa, nel giorno destinato al riposo settimanale, il Dirigente **avrebbe DOVUTO programmare il riposo settimanale in un giorno diverso della medesima settimana**. Pare davvero assurdo dover argomentare una tale situazione che non viola solo le norme vigenti in materia di diritto del lavoro ma ancor peggio va ad ostare con **il dettato costituzionale dell'art. 36** che rappresenta la legge primigenia ed incontrovertibile. **Si invita quindi, attraverso Lei**, "quel Dirigente" a dare una lettura a questi testi finalizzata ad evitare, nel prossimo futuro, di ricommettere le medesime gravi violazioni. Si sottolinea, ancora, al fine di evitare qualche ulteriore errata interpretazione, che la giornata in cui il dipendente è comandato come teste causa, è una giornata lavorativa a tutti gli effetti.

5. Relativamente alla contestata revoca a taluni dipendenti del Congedo Ordinario privo di motivazioni in variazione, il Dirigente riferisce che deriva da indifferibili esigenze di PG e di OP.

Per quanto riguarda la revoca dei c.o. e le variazioni non motivate, il Dirigente interessato ha riferito che sono state disposte per indifferibili esigenze di PG e di OP, risultanti dagli atti dell'Ufficio e dalle relative indennità corrisposte e, peraltro, ogni variazione è stata ampiamente concordata con i dipendenti. Sul punto, inoltre, il Dirigente ha dato specifiche direttive al proprio personale della Segreteria Affari Generali di precisare meglio nelle "variazioni" sul sistema PS Personale e sui moduli di trasmissione dei dati per le "verifiche" periodiche le predette indifferibili esigenze operative.

Al riguardo **emerge invece** che la soppressione dei C.O. a due dipendenti nel giorno 09 luglio 2021 non è dipesa da *nessuna indifferibile esigenza di PG e di OP*, tant'è che dall'ordine di servizio non risulta pianificato alcun servizio di OP e di PG, sono stati anzi posti in Congedo Ordinario, **ben altri 7 dipendenti, per i quali nessuna indifferibile esigenza è emersa**. Delle due l'una: o CI SONO o NON CI SONO le indifferibili esigenze di PG e OP. E seppur ci fosse stata una esigenza indifferibile di Ordine Pubblico o PG, ci chiediamo quale sia stato, a questo punto, **il criterio che ha portato quel Dirigente a decidere a chi concedere e a chi no**.

A supporto della nostra legittima criticità, si porta all'esame valutativo anche il caso di una dipendente alla quale è stato revocato il riposo settimanale (senza alcuna sua richiesta volontaria) il **28 settembre**, ed impiegata nel turno 14:00/20:00, anche in questo caso non effettuando in **quella settimana il riposo settimanale**. Anche in tale circostanza, dall'ordine di servizio, non emerge alcun servizio di OP e PG mentre risultano altri 8 dipendenti posti in C.O.

La stessa violazione quindi si vede reiterata nelle date del 9 luglio e 28 settembre ai danni del medesimo dipendente, dove le *misure indefettibili per via delle fantomatiche esigenze di O.P e/o PG*. Colpiscono, **casualmente, sempre la stessa persona**.

6. In riferimento a quanto riferito dal Dirigente il giorno 13 ottobre con il turno 18:55/00:08 sono impiegati di servizio nr 4 dipendenti:

Nr 1 dipendente in qualità di COT;

Nr 2 dipendenti (anche il dipendente che il giorno seguente ha effettuato il turno 06:55/13:08 come componenti della volante);

Nr 1 dipendente a disposizione.

In merito al dipendente che, dopo il turno serale, il mattino seguente ha effettuato il turno 6.55-13,08, il Dirigente specifica che si tratta di un turnista della Squadra Volanti che ha la qualifica di istruttore di tiro, che non si sottrae mai agli impegni istituzionali e di addestramento e formazione. Lo stesso, già programmato quale istruttore per i giorni 12 e

14 ottobre, ha chiesto espressamente di poter fare il turno di servizio 18.55/00.08 il giorno 13 ottobre, al fine di non arrecare disservizio alla squadra volanti del Commissariato, in quel periodo impegnato per il G20.

Riguardo al dipendente comandato con il turno 18:55/00:08 e il giorno successivo con il turno 06:55/13:08, dallo scrutinio degli atti **non** si evince alcuna richiesta da parte dello stesso e, anche se fosse, il Dirigente aveva l'obbligo di salvaguardare sia la sicurezza del dipendente/istruttore di tiro, sia quella di tutti coloro che il mattino dopo avrebbero svolto l'esercitazione al tiro.

Gli orari comandati effettivamente non consentono materialmente il riposo psicofisico del dipendente, in special modo quando lo stesso si trova a svolgere un delicato compito quale è quello di istruttore di tiro. Per meglio farLe comprendere la gravità della situazione: assunto che il dipendente abbia smontato in orario dal turno comandato (18.55/00.08), terminati gli adempimenti d'ufficio (relazione di servizio, ecc.), sarà tornato presso la propria abitazione dopo almeno 1 ora dalla fine del suo turno. Se il mattino dopo ha di fatto espletato il turno 06.55/13.08 ha riposato solo 5 ore. Al di là che i **turnisti** hanno l'obbligo, sancito dalla norma, di riposare fra un turno e l'altro almeno 11 ore, pur prendendo per buono che l'abbia chiesto il dipendente, rientra fra i compiti del Dirigente **l'attenta valutazione sulla tipologia di servizio che il dipendente dovrà svolgere**, salvaguardando lo stesso e l'Amministrazione. Converrà con noi che, chi deve addestrare il personale all'uso delle armi, deve avere una soglia di attenzione superiore alla norma, cosa questa che con un riposo non adeguato e sufficiente potrebbe essere attenuata.

7. Per quanto concerne i rilievi circa l'impiego del personale per tre ben domeniche al mese, il dirigente afferma che nel periodo contestato il Commissariato era impegnato nei servizi del G20 e che tale impiego sarebbe avvenuto su istanza del personale interessato.

In merito all'impiego del personale tre domeniche al mese, il Dirigente ha evidenziato che nel periodo in esame il Commissariato era impegnato nei servizi del G20 e che l'impiego è avvenuto previa istanza del personale interessato, così come da direttive impartite dal Dirigente stesso agli operatori della Segreteria Affari Generali.

Dagli atti in possesso, non emerge alcuna richiesta dei dipendenti atta a giustificare l'impiego per tre domeniche consecutive. Si precisa, a scanso di equivoci, che il citato G20 si è svolto nella cittadina di Sorrento solo nel successivo mese di Ottobre 2021, mentre la contestazione si riferisce al mese di luglio (Domenica 4 luglio, domenica 11 luglio e domenica 25 luglio). Ora, in considerazione che i riferimenti al G20 sono pressoché costanti da parte di quel Dirigente, **a meno che lo stesso non usi come datario il calendario cinese**, giova ricordare che il calendario attualmente in uso dalla popolazione italiana è quello convenzionale dove il mese di luglio è antecedente al mese di ottobre, data nella quale si è tenuto il detto e ridetto G20.

8. Per quanto concerne le contestazioni inerenti i turni di reperibilità (presenza qualificata pattizia) e quindi l'omessa indicazione del personale preposto, il Dirigente riferisce che si è trattato di meri refusi di stampa.

Per quanto concerne la reperibilità e la mancata indicazione di chi fosse reperibile in alcuni giorni, il Dirigente riferisce che si è trattato di meri refusi che non hanno inciso in alcun modo sul monte ore massimo prestabilito per l'Ufficio.

Dalla disamina degli atti, secondo questa O.S., non si tratta di alcun refuso di stampa in quanto:

- a) quel Dirigente riferisce che su 31 giorni ci sono state nr 31 presenze di reperibilità ma a questa O.S. risulta che venerdì 16 luglio non sia stato programmato alcun dipendente in reperibilità.
- b) Nel mese di ottobre il Dirigente asserisce che, per via del Congedo Straordinario, non sono state predisposte nr 4 presenze di reperibilità ma dalla programmazione settimanale e dall'ordine di servizio, si evince che **Sabato 02 ottobre, Martedì 12 ottobre, Venerdì 22 ottobre, Giovedì 28 ottobre** non siano stati proprio programmati dipendenti in reperibilità, quindi nulla afferisce al congedo straordinario.

Si sottolinea che, pur volendo ammettere il “*meri refusi di stampa*”, il refuso può capitare una volta e non in modo reiterato, nel qual caso significherebbe poca attenzione e superficialità da parte del compilatore materiale del servizio e del responsabile dell'Ufficio.

Infine, si rappresenta che non sono stati forniti chiarimenti in merito alla contestazione fatta da questa O.S. afferente **al Foglio Firma nel semestre esaminato**.

Egregio Signor Questore, con la presente abbiamo ampiamente dimostrato l'inesattezza di quanto asserito dal Dirigente di Sorrento, sottolineando svariate violazioni che vanno dalle circolari ministeriali alla Costituzione.

Questa non è altro che l'ennesima conferma delle reiterate e gravi violazioni perpetrate da quel Dirigente, le stesse non possono e non devono essere sminuite né passare inosservate in beffa ai diritti ed all'incolumità dei lavoratori, in questo caso dei poliziotti partenopei. Quindi, richiamando quanto già in precedenza segnalato con vertenza datata 3.4.2022 di questa O.S., si resta in attesa di un Suo opportuno e tempestivo intervento correttivo anche in considerazione del dettato normativo previsto dall'articolo 27 dell'A.N.Q. allorquando stabilisce che “... i titolari degli Uffici, in quanto responsabili delle relazioni sindacali nell'ambito delle articolazioni che da loro dipendono, dovranno controllare che sia data corretta e compiuta attuazione ai contenuti dell'Accordo Nazionale Quadro, vigilare sul personale incaricato di tenere i rapporti sindacali, individuato per attitudine e professionalità, adottare ogni opportuno intervento correttivo, al fine di prevenire criticità ed eventuali contenziosi connessi alla violazione delle norme contrattuali”.

Si ribadisce ancora che, nell'ottica delle previsioni della L.15/2009, articolo 6 (*Principi e criteri in materia di dirigenza pubblica. Modifica dell'articolo 72 comma 11 del D.L. 112/2008 convertito con modif. nella L. 133/2008*), attuate dal D.lg. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 nr. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni” (in G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009 suppl. ord. 197), la sua responsabilità in ordine a quanto segnalato Le, non rientra unicamente nella sfera disciplinare, ma emergerebbe anche sotto il profilo oggettivo di inadempimento contrattuale, quale mancato raggiungimento della missione istituzionale dell'Ufficio, letto nell'ottica della dimostrata idoneità allo sviluppo delle risorse professionali, umane, organizzative che l'Amministrazione Le ha assegnato.

Si resta pertanto in attesa delle determinazioni che Lei riterrà di adottare, considerato che abbiamo ampiamente dimostrato nel dettaglio la veridicità di quanto sollevato e denunciato smentendo, di fatto, quanto asserito da quel Dirigente a sua giustificazione.

A tal proposito, **considerata la legittima pretesa di chi ha rilevato violazioni contrattuali passibili di sanzioni disciplinari di conoscere le conseguenti determinazioni**, nel contempo si chiede di conoscere l'esito delle definizioni disciplinari nei confronti dell'autore delle violazioni contrattuali in questione.

Laddove si riscontrasse una Sua inerzia in merito, sarà cura dello scrivente informare tempestivamente la **Segreteria Nazionale** in indirizzo, al fine di procedere all'adozione delle idonee iniziative presso il Superiore Ministero o/e l'A.G. competente.

Cordiali Saluti

Per la Segreteria Provinciale Coisp di Napoli

Segretario Nazionale

Giuseppe Raimondi



Questura di Napoli
Ufficio di Gabinetto
- 4^a Sezione - Organizzazione degli Uffici e Programmazione
Rapporti Sindacali

Cat.C5.14.Gab/2022

Napoli, 13 aprile 2022

OGGETTO: Commissariato di Sorrento – Segnalazione violazioni A.N.Q. - Risposta

Al Segretario Nazionale dell'O.S. Federazione COISP-MOSAP

Con riferimento alla nota di codesta O.S. datata 3 aprile scorso, concernente l'oggetto, il Dirigente del Commissariato di P.S. di Sorrento- interpellato in merito - ha comunicato quanto segue.

In merito all'evidenziato ritardo nell'esposizione all'albo dell'ordine di servizio e della programmazione settimanale, il predetto Dirigente ha rappresentato che parte del ritardo è dipeso dalla necessaria attesa di indicazioni dall'Ufficio di Gabinetto nel periodo in cui i servizi erano in continua evoluzione in quanto aveva luogo a Sorrento il G20.

In altre occasioni il ritardo è scaturito o da concomitanti impegni istituzionali del predetto Dirigente o dal blocco del sistema "PS Personale". A tal proposito, il Dirigente ha provveduto indicando al personale della Segreteria Affari Generali del Commissariato di segnalare appositamente sulle copie della programmazione il disservizio del sistema PS .

Per quanto concerne la contestazione da parte di codesta O.S. dell'impiego del personale del Commissariato più di 4 pomeriggi a settimana, si evidenzia che il Dirigente si è attenuto alle disposizioni emesse dal sottoscritto aventi ad oggetto " *Polmonite da nuovo coronavirus (COVID-19) - Adozione moduli organizzativi*", che consentivano al personale impiegato in servizi non continuativi, articolati in 6 turni settimanali, di svolgere turno pomeridiano anche per più di due volte a settimana, sì da assicurare l'alternanza della presenza in Ufficio.

Per la fattispecie in cui codesta O.S. lamenta che numerosi dipendenti impiegati in turni non continuativi 8/14 e 14/20 sono stati impiegati nel quadrante 23.55/07.08 effettuando 37 ore settimanali senza alcuna remunerazione per le ore eccedenti le 36 settimanali, si rammenta il disposto dell'art. 8 co.1 dell'A.N.Q., laddove è statuito che *"per il personale impiegato occasionalmente nei servizi continuativi... la prestazione aggiuntiva dei 13 minuti giornalieri, sarà utilmente contabilizzata al compimento dei 60 minuti e remunerata come lavoro straordinario nei limiti dei monte ore assegnati all'Ufficio di appartenenza"*.

Per quanto concerne il servizio serale effettuato da un dipendente che il giorno successivo ha fruito di un c.o. o di un riposo ex legge 937/77, si specifica che l'art.8 co.5 dell'A.N.Q. statuisce che *"il personale che fruisce di riposo settimanale o di un periodo di congedo ordinario di durata non inferiore a 6 giorni, non può essere impiegato nella giornata precedente a quella del riposo o del congedo ordinario, nei turni 19-24..."*, e non è il caso di specie. Inoltre, in merito, il Dirigente del Commissariato ha evidenziato che il personale che ha usufruito del predetto c.o. e del p.n.l. effettua turno continuativo per cui, al fine di accogliere le istanze di congedo, non si è potuto fare a meno di impiegare il personale sui turni serali, seguendo la regolare turnazione, prima di usufruire del riposo.

Con riferimento alla circostanza dedotta da codesta O.S. concernente la mancata previsione, nella programmazione settimanale dal 18 al 24 ottobre, del riposo settimanale per un dipendente turnista, il Dirigente ha riferito che il giorno del previsto riposo secondo turnazione, il dipendente in argomento era stato comandato di servizio "a disposizione dell'A.G.", in quanto convocato quale teste causa dall'Autorità Giudiziaria con avviso di assoluta indispensabilità.

Per quanto riguarda la revoca dei c.o. e le variazioni non motivate, il Dirigente interessato ha riferito che sono state disposte per indifferibili esigenze di PG e di OP, risultanti dagli atti dell'Ufficio e dalle relative indennità corrisposte e, peraltro, ogni variazione è stata ampiamente concordata con i dipendenti. Sul punto, inoltre, il Dirigente ha dato specifiche direttive al proprio personale della Segreteria Affari Generali di precisare meglio nelle *"variazioni"* sul sistema PS Personale e sui moduli di trasmissione dei dati per le *"verifiche"* periodiche le predette indifferibili esigenze operative.

In merito al dipendente che, dopo il turno serale, il mattino seguente ha effettuato il turno 6.55-13,08, il Dirigente specifica che si tratta di un turnista della Squadra Volanti che ha la qualifica di istruttore di tiro, che non si sottrae mai agli impegni istituzionali e di addestramento e formazione. Lo stesso, già programmato quale istruttore per i giorni 12 e

14 ottobre, ha chiesto espressamente di poter fare il turno di servizio 18.55/00.08 il giorno 13 ottobre, al fine di non arrecare disservizio alla squadra volanti del Commissariato, in quel periodo impegnato per il G20.

In merito all'impiego del personale tre domeniche al mese, il Dirigente ha evidenziato che nel periodo in esame il Commissariato era impegnato nei servizi del G20 e che l'impiego è avvenuto previa istanza del personale interessato, così come da direttive impartite dal Dirigente stesso agli operatori della Segreteria Affari Generali.

Per quanto concerne la reperibilità e la mancata indicazione di chi fosse reperibile in alcuni giorni, il Dirigente riferisce che si è trattato di meri refusi che non hanno inciso in alcun modo sul monte ore massimo prestabilito per l'Ufficio.

Ad ogni modo, giova precisare che, al fine di coordinare e contribuire al lavoro svolto dagli operatori addetti alla Segreteria Affari Generali del Commissariato di P.S. di Sorrento, il Dirigente ha individuato un nuovo responsabile del settore con la qualifica di Vice Ispettore.

Il Questore
(*Giuliano*)

